



## NUOVI MASSIMALI INTEGRAZIONE SALARIALE 2024

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del FIS, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali dei trattamenti di disoccupazione NASpl, DIS-COLL e ALAS, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2024.

### INDICE

- 2.** Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS
- 3.** Fondo Credito
  - a) Assegno di integrazione salariale
  - b) Assegno emergenziale
- 4.** Fondo Credito Cooperativo
  - a) Assegno emergenziale
- 5.** Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali
  - a) Assegno di integrazione salariale
- 6.** Indennità di disoccupazione NASpl
- 7.** Indennità di disoccupazione DIS-COLL
- 8.** Indennità di disoccupazione agricola
- 9.** Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)
- 10.** Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
- 11.** Assegno per attività socialmente utili
- 12.** Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

Nella tabella che segue, si riporta l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2024, indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.

### Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015

Importo lordo 1.392,89 Euro	Importo netto 1.311,56 Euro
-----------------------------	-----------------------------

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.

### Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali)

Importo lordo 1.671,48 Euro	Importo netto 1.573,86 Euro
-----------------------------	-----------------------------

La previsione dell'importo massimo delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

### 3. Fondo Credito

#### a) Assegno di integrazione salariale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, e successive modificazioni, per l'assegno di integrazione salariale, aggiornati per l'anno 2024, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)
Inferiore a 2.535,95	1.377,31
Compreso tra 2.535,95 - 4.008,71	1.587,52
Superiore a 4.008,71	2.005,56

#### b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2024, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all'articolo 12, comma 3, lett. a), del citato decreto interministeriale, tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nel flusso Uniemens.

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 48.564,78	2.836,78	4.472,65
Compresa tra 48.564,78 e 63.900,07	3.195,61	
Superiore a 63.900,07	4.472,65	

### 4. Fondo Credito Cooperativo

#### a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti all'articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761 per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2024, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nel flusso Uniemens.

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 45.910,43	2.720,80	2.561,91
Compresa tra 45.910,43 e 64.032,97	3.659,53	
Superiore a 64.032,97	4.256,38	

### 5. Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali

#### a) Assegno di integrazione salariale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale del 14 settembre 2023, per l'assegno di integrazione salariale, aggiornati per l'anno 2024, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)
Inferiore a 2.535,95	1.377,31
Compreso tra 2.535,95 - 4.008,71	1.587,52
Superiore a 4.008,71	2.005,56

## 6. Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a **1.425,21 euro** per il 2024. L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, **1.550,42 euro**.

## 7. Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a **1.425,21 euro** per il 2024. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, **1.550,42 euro**.

## 8. Indennità di disoccupazione agricola

In relazione all'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell'anno 2024 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2023, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo massimo stabilito per tale ultimo anno.

Pertanto, tale importo è pari a quello indicato nella circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, al paragrafo 2, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, vale a dire a **1321,53 euro**.

## 9. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione ALAS è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a **1.425,21 euro** per il 2024.

L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, **1.550,42 euro**.

## 10. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell'anno 2024 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a **12.000,00 euro**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 213/2023, l'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2024 non può essere di importo inferiore a **250,00 euro** e non può superare l'importo di **800,00 euro**.

## 11. Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a **691,89 euro**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

## Ticket licenziamento

Con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, l'INPS ha comunicato l'aumento dell'importo massimo mensile della NASpl che non può, in ogni caso, superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

In considerazione di ciò aumenta anche il valore del Ticket NASpl per l'anno 2024.

**Il contributo**, per l'anno 2024, è pari a **635,67\* euro** (41% di 1.550,42\* euro) **per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni** (l'importo massimo del contributo è pari a **1.916,01\* euro** - arrotondato alle 2 cifre - per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a **52,97\* euro/mese** (635,67/12).

**Il contributo NASpl** deve essere **erogato** dal datore di lavoro privato **in caso di licenziamento** del lavoratore assunto a tempo indeterminato. E comunque, in qualsiasi caso in cui il rapporto termina senza una volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa).

Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l'accesso alla NASpl, ovvero qualora il datore di lavoro abbia conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.

**L'importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro.** Per i periodi di lavoro inferiori all'anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro (si considerano mesi interi quelli in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).

Il contributo va versato, in un'unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

### 2024

**Il contributo**, per l'anno **2024**, è pari a **635,67\* euro** (41% di 1.550,42\* euro) **per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni** (l'importo massimo del contributo è pari a **1.916,01\* euro** - arrotondato alle 2 cifre - per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a **52,97\* euro/mese** (635,67/12).

**CGIL**



CAMERA  
DEL LAVORO  
DI BRESCIA

[www.cgil.brescia.it](http://www.cgil.brescia.it)

